

Decreto n. 2837

IL RETTORE

- VISTO il D.lgs. n. 150/2009 di "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
- VISTA la L. n. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO il D.L. n. 80/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla L. n.113/2021;
- CONSIDERATE le Linee Guida n. 4 del Dipartimento della Funzione pubblica "Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche" (novembre 2019);
- VISTO lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- TENUTO CONTO del processo di condivisione preliminare con i rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo (che hanno partecipato attivamente alla stesura), con il CUG, con il Presidio della Qualità e con il Nucleo di Valutazione.
- PRESO ATTO del parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26.06.2023;
- CONSIDERATO il Disciplinare per la formazione di una Short List degli studenti valutatori dei servizi dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.06.2023;

DECRETA

di adottare il Disciplinare per la formazione di una Short List degli studenti valutatori dei servizi dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Bari lì, 27.07.2023

IL RETTORE
F.to Stefano Bronzini

Disciplinare per la formazione di una Short list degli Studenti Valutatori dei servizi dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.06.2023

Adottato con D.R. n. 2837 del 27.07.2023

Art. 1

Principi generali

1. L'Università considera prioritaria la soddisfazione degli utenti e, pertanto, attribuisce assoluta rilevanza alla dimensione della qualità dei servizi offerti.
2. Il coinvolgimento di cittadini e utenti nel processo di valutazione della performance, oltre a rispondere al quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 150/2009, è funzionale al perseguimento delle seguenti finalità:
 - creare un sistema informativo a supporto delle decisioni degli Organi di Ateneo;
 - favorire il coinvolgimento attivo degli utenti in fase di programmazione delle politiche e delle strategie e, anche, nella riprogettazione dei servizi;
 - implementare sistemi di valutazione consapevoli e funzionali, anche, alla misurazione delle prestazioni del personale.
3. La valutazione partecipativa presuppone una collaborazione con i cittadini e/o con gli utenti attraverso l'utilizzo di metodologie dichiarate e controllabili per la formulazione di giudizi motivati sull'operato dell'amministrazione.
4. Nell'ambito del più ampio sistema di gestione delle relazioni con i cittadini e gli utenti, l'Università pone in essere azioni per ridurre le asimmetrie informative e per formare gli studenti alla "valutazione civica". Con tale finalità è istituita la "Short list degli Studenti Valutatori dei servizi dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" (di seguito Short List).
5. L'iscrizione degli studenti alla Short List è libera e consente all'Università di acquisire preliminarmente la loro disponibilità a partecipare alle iniziative strumentali al perseguimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 2

Iscrizione alla short list

1. L'iscrizione alla Short List avviene tramite presentazione di domanda di partecipazione ad Avvisi pubblici all'uopo predisposti, corredata da curriculum vitae datato e firmato e da copia di un documento di identità in corso di validità.
2. Ai fini della iscrizione sono necessari contestualmente i seguenti requisiti:
 - a) essere studente/essa iscritto/a ad uno dei seguenti corsi dell'Università degli Studi Bari Aldo Moro:
 - i. laurea triennale o laurea a ciclo unico (con iscrizione ad un anno superiore al I);
 - ii. laurea magistrale (o equivalente);
 - iii. corso di studio universitario post-laurea (Dottorato di ricerca, Scuola di specializzazione, Master universitario di I o II livello);

- b) non ricoprire incarico di componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione; del Nucleo di Valutazione o del Presidio della Qualità;
 - c) non prestare servizio o aver avuto rapporti di lavoro e/o di consulenza presso l'Università negli ultimi 3 anni (restano esclusi i bandi riservati agli studenti).
3. Previa verifica delle domande presentate rispetto ai requisiti di cui al precedente comma 2, il Rettore delibera l'iscrizione alla Short list, senza formazione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni.
 4. L'inserimento nella Short List non comporta alcun diritto a partecipare alle iniziative di valutazione.
 5. Per le attività previste dal presente disciplinare non è riconosciuto alcun compenso.

Art. 3

Durata dell'iscrizione alla Short List e cause di decadenza

1. L'iscrizione alla Short List ha una validità temporale di tre anni e può essere oggetto di rinnovo.
2. Il rinnovo può essere richiesto in occasione della procedura di aggiornamento della Short List, con le medesime modalità previste dall'art. 2.
3. È fatto obbligo agli iscritti di comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti che abbiano dato titolo all'iscrizione ai sensi dell'art. 2, comma 2, attraverso le modalità che saranno individuate nel bando.
4. Costituiscono cause di decadenza:
 - rifiuto alla partecipazione alle iniziative per più di 3 volte nel triennio di iscrizione alla Short List, in assenza di cause di incompatibilità;
 - mancata partecipazione alle iniziative di formazione/informazione per più di 2 volte nel triennio;
 - inosservanza del Codice Etico.
5. La cancellazione dall'elenco può avvenire anche su richiesta dello studente valutatore.

Art. 4

Incompatibilità

1. Gli iscritti non possono essere coinvolti in attività di valutazione nei seguenti casi:
 - a) grado di parentela fino al II grado o affinità con personale che presta servizio presso l'ufficio la cui attività sia oggetto di valutazione;
 - b) non abbiano usufruito del o dei servizi oggetto di valutazione.

Art. 5

Criteri di selezione degli iscritti alle iniziative di partecipazione

- 1) Gli uffici preposti alle attività di supporto alla valutazione individuano, per ciascuna attività di valutazione, i criteri di selezione dei partecipanti dall'elenco degli iscritti.
- 2) All'atto della selezione è fatto obbligo di indicare i criteri di selezione adottati che devono essere ispirati ai seguenti principi:
 - a) rotazione degli iscritti alla Short List;
 - b) bilanciamento di genere;

- c) bilanciamento territoriale rispetto al Comune di residenza;
 - d) tipologia di utenza con esigenze specifiche (ad es. studenti censiti con disabilità e/o DSA);
 - e) coerenza del SSD o SAD di afferenza del corso di studio, laddove opportuno;
 - f) tecniche di campionamento statistico.
- 3) Per ciascun partecipante è richiesta l'autocertificazione di assenza di cause d'incompatibilità di cui all'art. 4 o di questioni ostative allo svolgimento della specifica attività di valutazione.
 - 4) La partecipazione è in ogni caso subordinata alla frequenza ad almeno una giornata di formazione/informazione tra quelle organizzate a tale scopo dall'Università.

Art. 6

Modalità di formalizzazione dei gruppi di valutazione

1. I gruppi dei partecipanti alle iniziative di valutazione sono nominati con decreto del Direttore Generale ed esprimono pareri o valutazioni collegiali.
2. Le attività e le strutture da valutare sono individuate con apposito provvedimento del Direttore Generale che deve, inoltre, definire gli strumenti di valutazione, la durata e le modalità di svolgimento delle attività.

Art. 7

Individuazione di studenti valutatori non iscritti alla short list

1. In assenza di iscritti, l'Università può procedere direttamente alla individuazione di ulteriori studenti non presenti nella Short List, in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2, al fine di realizzare le attività di valutazione previste dai documenti programmatici e dai Sistemi di valutazione e misurazione della performance di Ateneo.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi in cui, per la specifica attività di valutazione, gli iscritti presentino cause di incompatibilità o di impossibilità.

Art. 8

Impegno di riservatezza

Nell'esercizio delle attività valutative, gli iscritti:

- a) operano con rigore e diligenza prima, durante e dopo le attività,
- b) non rilasciano informazioni in merito agli esiti dell'attività di valutazione prima che siano stati ufficialmente deliberati;
- c) utilizzano le informazioni ricevute solo nel contesto e per le esigenze del processo di valutazione.

Art. 9

Trasparenza

L'Amministrazione provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale dei seguenti contenuti:

- Disciplinare per la formazione di una Short list degli Studenti Valutatori dei servizi dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- Bando di iscrizione;

- Short List degli Studenti Valutatori;
- Risultati della valutazione partecipativa in forma aggregata.

Art. 10 **Formazione**

1. Al fine di partecipare alle attività di valutazione, gli iscritti sono chiamati a frequentare una o più giornate di formazione/informazione in tema di finalità, strumenti e processi di valutazione.
2. Predette giornate sono organizzate dall'Università per le finalità di cui al presente disciplinare. Per la partecipazione alle attività di formazione/informazione e di valutazione sarà rilasciato un attestato.

Art. 11 **Informativa sul trattamento dei dati personali**

1. L'Università, con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e al GDPR 2016/679, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della procedura per l'iscrizione agli Albi e per le attività propedeutiche all'eventuale conferimento degli incarichi.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura. Detto conferimento si intende espressamente rilasciato con la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
3. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità.
5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella persona del Magnifico Rettore, con sede in Piazza Umberto I, 1 -70121 Bari. Dati di contatto: urp@uniba.it, Pec: universitabari@pec.it.
6. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: e-mail: rpd@uniba.it; Pec: rpd.uniba@pec.uniba.it

Art. 12 **Disposizioni finali e clausola di rinvio**

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di adozione da parte del Rettore ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rimanda al Codice civile, nonché a tutte le altre norme di legge in materia nonché ai regolamenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in quanto applicabili e compatibili.